



VERBALE DELL'ASSEMBLEA Straordinaria del 10/03/2022

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di Marzo alle ore 15.30, presso la sede indicata, espressamente convocata, si e' riunita in 2a convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche art 4, 5, 6,8 statuto per ingresso RUNTS codice del terzo settore DL 117 del 03/07/2017 e successive modifiche
2. varie ed eventuali



Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in 1a convocazione e' andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea ordinaria e considerando che sono presenti n. 4 Soci in presenza e 4 soci in videochiamata, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.



Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo:

- 
- Nome e Cognome (Presidente); Leonardo Massimetti
 - Nome e cognome (Vice presidente Moira Marchionni
 - Nome e Cognome (Tesoriere); Letizia Donati
 - Nome e Cognome (segretaria) : Cristina Bargana



Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig Leonardo Massimetti il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig Cristina Bargagna

Il Presidente, visto il decreto milleproroghe emanato per la situazione pandemica constatata e fa constatare ai presenti la validità della riunione avendo recuperato 98 voti cartacei e 8 presenze e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1 Modifiche articoli 4 5 6 8 dello statuto:

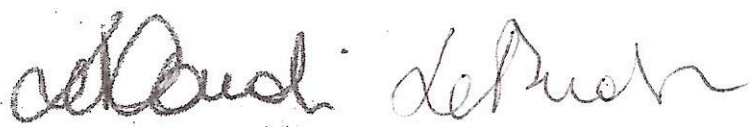
1. Vengono letti gli articoli che devono essere modificati spiegando le motivazioni dovute al nuovo regolamento per l'entrata nei RUNTS codice del terzo settore
2. vengono verificati 98 consensi scritti pervenuti dai soci firmati in presenza che approvano all'unanimità

3. Si procede alla votazione con i partecipanti in presenza e on line : i 4 soci in presenza e 4 online approvano all'unanimità le modifiche statutarie.

Essendo i soci di APS La Tartaruga alla data del 28 febbraio 2022 N° 127 , avendo acquisito 98 consensi firmati , essendo presenti 4 soci in presenza e 4 on line si ritengono approvate le modifiche dello statuto, pertanto si incarica il Presidente Leonardo Massimetti a procedere alla registrazione dello statuto % gli uffici preposti

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 16,30

Il tesoriere Letizia Donati



Il Vice presidente Moira Marchionni



Il Presidente



la segretaria



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

Registrato 547 SERIE III

FUNZIONARIO
Giovanna ZEDESCHI

FIRMA

STATUTO
"LA TARTARUGA"
Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1
(Costituzione, sede e durata)

In data 30 dicembre 1999 è stata costituita dai signori Massimetti Leonardo, Marchionni Moira, Donati Letizia, Massimetti Simonetta, Bertelli Paola e Siuti Eleni Athina, con sede legale in San Giuliano, frazione di Rigoli, Via della stazione 3 l'associazione denominata "LA TARTARUGA Associazione di Promozione Sociale (APS)", di seguito denominata "Associazione", avente durata illimitata.

L'associazione, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

ART. 2
(Riferimenti legislativi)

 Il presente Statuto risponde ad esigenze di aggiornamento legislativo (*Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e sue successive modifiche e/o integrazioni, sostituendo il precedente Statuto preservandone motivazioni e finalità.

ART. 3
(Scopo, finalità e attività)

 L'Associazione, ispirata ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa, *non ha scopo di lucro* e persegue le seguenti finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*:

- contribuire allo sviluppo umano nei settori dell'ambiente, del sociale, della sanità e della cultura, con particolare attenzione alle categorie deboli e/o svantaggiate;
-  • contribuire alla partecipazione alla vita sociale, all'espressione personale ed alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale e politico che di fatto limitano la cittadinanza attiva di talune fasce di persone;
- avanzare proposte agli Enti Pubblici, partecipando attivamente a tutte le forme decentrate di gestione del potere locale.

 Le finalità indicate verranno perseguite mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi *in via prevalente* dell'attività *volontaria dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) attività socio-sanitarie finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite.
ART.5 COMMA 1, a, b, c, h, p;
- b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ART.5 COMMA 1 lettera d;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ART.5 COMMA 1 lettera e;

- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ART.5 COMMA 1 lettera f;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, ambientale o religioso ART.5 COMMA 1 lettera k;
- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ART.5 COMMA 1 lettera t;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata ART.5 COMMA 1 lettera v;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ART.5 COMMA 1 lettera l;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ART.5 COMMA 1 lettera i
- j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ART.5 COMMA 1 lettera z.

Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali l'Associazione promuoverà e/o realizzerà, sia in proprio che per mezzo di soggetti terzi, tutte le iniziative politiche, culturali, formative e di animazione quali, tra l'altro:

- sensibilizzazione e divulgazione di informazioni sui problemi di categorie deboli e/o svantaggiate, quali minori, anziani autosufficienti o meno, soggetti diversamente abili;
- sensibilizzazione e divulgazione di informazioni problemi ambientali rivolte a studenti di ogni ordine e grado, a docenti, a cittadini tutti, attraverso lezioni, visite ed escursioni sul territorio;
- sensibilizzazione e divulgazione di informazioni sul problema degli anziani, anche affetti da patologie, rivolte studenti di ogni ordine e grado, a docenti, a familiari, a assistenti sociali, a personale lavorativo in ambito assistenziale e/o sociale, a cittadini tutti;
- stampa e divulgazione di materiale di informazione, gestione o partecipazione di manifestazioni, di conferenze, di dibattiti e di corsi di formazione professionale, il tutto attinente a tematiche ambientali, sociali, sanitarie e culturali
- promozione e realizzazione di forme di collaborazione con associazioni, gruppi ed istituzioni sia pubbliche che private aventi analoghe finalità;
- promozione e realizzazione di studi, pubblicazioni editoriali e produzioni audiovisive aventi per oggetto, o comunque attinenti, le proprie finalità;
- l'erogazione di premi e borse di studio.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *sempreché siano secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti per legge. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Si distinguono le seguenti categorie di soci, con medesimi diritti e obblighi:

- soci fondatori: tutti gli associati che sono intervenuti al momento della costituzione dell'Associazione;
- soci volontari;
- soci ordinari: tutti gli associati

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, gli enti del Terzo Settore (ETS) o senza scopo di lucro (ONLUS) e Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica. Nel caso di ETS, ONLUS o ASD la domanda deve contenere intestazione completa, sede legale e sede operativa, codice fiscale e partita iva, numero di telefono, indirizzo e-mail e dati anagrafici completi del legale rappresentante pro-tempore;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi escluso il Presidente e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- recedere dall'appartenenza dell'Associazione.

Gli associati di minore età possono farsi rappresentare dai genitori esercenti la patria potestà. In questo caso due o più fratelli e/o sorelle minorenni possono farsi rappresentare da uno dei due genitori; la stessa persona può rappresentare, oltre ai minori, un socio maggiorenne.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

La qualifica di associato si perde se, entro il 31 Ottobre di ogni anno, non viene versata la quota annuale. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e/o trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 7 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;

- l'Organo di controllo.

ART. 8 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota annuale.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare in delega solo un altro associato, fatta eccezione per quanto previsto per la rappresentatività degli associati minorenni.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, tramite avviso sul sito web o affissione diretta nella sede legale dell'associazione e sedi distaccate, pubblicato almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* ad esclusione del Presidente e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento dell'associazione*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

In caso di conflitto di interessi di un associato, questi limitatamente agli argomenti per i quali esiste il conflitto è sospeso dal diritto di voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare fusione, scissione o *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9 (Organo Amministrativo)

L'Organo amministrativo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo Amministrativo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eleggere il Presidente tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- accogliere o rigettare le richieste di ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- redigere tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- curare la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo amministrativo;
- curare la pubblicità degli atti associativi come previsto dal Codice del Terzo Settore e dalla legislazione vigente.

L'Organo amministrativo è *formato* da un numero di 3 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo amministrativo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo amministrativo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi se necessario anche con videochiamate.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Organo amministrativo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo amministrativo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina di quello nuovo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

La carica di Presidente, vice presidente e membro dell'Organo amministrativo sono tutte rigorosamente gratuite.

ART. 11 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e può essere monocratico o costituito da un massimo di tre componenti.

Almeno uno dei *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La durata dell'incarico dei componenti dell'Organo di Controllo è di 5 anni e può essere riconfermata. La cessazione dalla carica ha effetto dalla data di delibera dell'Assemblea che nomina i nuovi incaricati.

ART. 12 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 **(Collegio Arbitrale)**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione e gli associati ovvero tra gli associati, deve

essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto dalle parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pisa, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

ART. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo amministrativo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore a cura dello stesso Organo amministrativo.

L'Organo amministrativo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati;
- redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, nonché, pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 19
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo amministrativo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo amministrativo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo amministrativo tenuto a cura dello stesso;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- richiesta scritta motivata all'Organo amministrativo.

ART. 20
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 21
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22

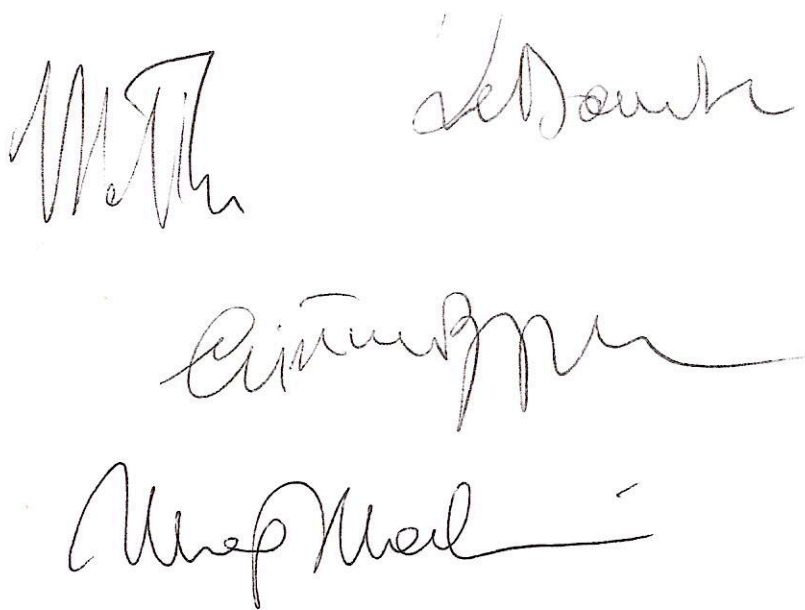
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ATTIVITÀ
DIREZIONE PROVINCIALE
UFFICIO TERRITORIALE DI LEGGE

1.1.2017

Prot. n. 547 SERIE III

FUNZIONARIO
Giovanna TEDESCHI

Amministratore delegato